Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 248 del 23 ottobre 1989 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 ottobre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 81

MINISTERO DELLE FINANZE

Decreti ministeriali in data 16 ottobre 1989 concernenti la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Alessandria, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 12726 del 21 agosto 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di ALESSANDRIA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1565 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di ALESSANDRIA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di ALESSANDRIA relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 5 dislocati nei seguenti comuni: Alessandria, Cassine, Novi Ligure, Predosa, Valenza;

Ambito "B", n. 11 dislocati nei seguenti comuni: Acqui Terme, Casale Monferrato, Castellazzo Bormida, Felizzano, Occimiano, Ovada, Pontestura, Sale, Serravalle Scrivia, Tortona, Viguzzolo.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 dei D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell avviso di mora: 0,85 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.250 ed un massimo di lire 255.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora:

0,90 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.500 ed un massimo di lire 270.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4769

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Ancona, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha san ito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerázione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 23852 del 5 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di ANCONA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1514 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di ANCONA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di ANCONA, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 4 dislocati nei seguenti comuni: Ancona, Castelfidardo, Montemarciano, Osimo;

Ambito "B", n. 9 dislocati nei seguenti comuni: Chiaravalle, Corinaldo, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Loreto, Sassoferrato, Senigallia.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,75 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.750 ed un massimo di lire 225.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora:
0,80 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.000 ed un massimo di lire 240.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4770

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Aosta, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 12895 del 30 giugno 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di AOSTA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1598 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di AOSTA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di AOSTA, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 1 dislocato nel seguente comune: Aosta;

Ambito "B", n. 3 dislocati nei seguenti comuni: Chatillon, Morgex, Verres.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora:

1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4771

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Arezzo, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 12221 del 1 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di AREZZO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1535 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di AREZZO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

ART. 1

Per la provincia di AREZZO, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 7 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Arezzo, Bibbiena, Cortona, Monte San Savino, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,95 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.750 ed un massimo di lire 285.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4772

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Ascoli Piceno, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 12741 del 4 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di ASCOLI PICENO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1905 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di ASCOLI PICENO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di ASCOLI PICENO, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 5 dislocati nei seguenti comuni: Amandola, Ascoli Piceno, Grottammare, San Benedetto Del Tronto, Spinetoli;

Ambito "B", n. 6 dislocati nei seguenti comuni: Fermo, Montalto Delle Marche, Monte Urano, Pedaso, Porto Sant' Elpidio, Sant'Elpidio a Mare.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,95 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.750 ed un massimo di lire 285.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora:

0,90 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.500 ed un massimo di lire 270.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4773

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Asti, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 6297 del 12 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di ASTI ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1596 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di ASTI da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di ASTI, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 2 dislocati nei seguenti comuni: Asti, Canelli;

Ambito "B", n. 6 dislocati nei seguenti comuni: Costigliole d'Asti, Montechiaro d'Asti, Montemagno, Nizza Monferrato, San Damiano d'Asti.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,95 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.750 ed un massimo di lire 285.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4774

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Avellino, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 13153 del 3 agosto 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di AVELLINO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1761 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di AVELLINO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di AVELLINO, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 4 dislocati nei seguenti comuni: Ariano Irpino, Avellino, Lauro, Sant'Angelo dei Lombardi;

Ambito "B", n. 10 dislocati nei seguenti comuni: Calitri, Grottaminarda, Lioni, Mirabella Eclano, Monteforte Irpino, Montella, Montemiletto, San Martino Valle Caudina, Serino, Vallata.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora:
1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 15.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4775

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Bari, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 11180 del 1 agosto 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di BARI ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1710 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di BARI da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) dell legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di BARI, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 3 dislocati nei seguenti comuni: Bari, Bitonto, Modugno;

Ambito "B", n. 32 dislocati nei seguenti comuni: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Altamura, Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa Di Puglia, Casamassima, Castellana Grotte, Conversano, Corato, Gioia Del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Minervino Murge, Mola Di Bari, Molfetta, Monopoli, Noci, Palo del Colle, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Ruvo Di Puglia, Santeramo in Colle, Terlizzi, Trani, Triggiano, Turi, Valenzano.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,45 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.250 ed un massimo di lire 135.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti

minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,50 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.500 ed un massimo di lire 150.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4776

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Belluno, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 8487 del 28 giugno 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di BELLUNO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/2524 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di BELLUNO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

ART. 1

Per la provincia di BELLUNO, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 10 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Agordo, Belluno, Cortina d'Ampezzo, Feltre, Fonzaso, Longarone, Mel, Pieve di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Sedico.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,85 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.250 ed un massimo di lire 255.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4777

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Benevento, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 15926 del 12 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di BENEVENTO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1595 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di BENEVENTO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di BENEVENTO, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 3 dislocati nei seguenti comuni: Benevento, San Bartolomeo in Galdo, Sant'Agata de'Goti;

Ambito "B", n. 9 dislocati nei seguenti comuni: Airola, Apice, Cerreto Sannita, Foglianise, Melizzano, Montesarchio, Morcone, San Giorgio la Molara, San Marco dei Cavoti.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 15.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4778

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Bergamo, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 19883 del 16 agosto 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di BERGAMO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti, alle spese

per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi médi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/2114 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di BERGAMO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di BERGAMO, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 41 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Albino, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Azzano San Paolo, Bergamo, Brignano Gera d'Adda, Calolziocorte, Calusco d'Adda, Caravaggio, Casazza, Cisano Bergamasco, Clusone, Colonio al Serio, Dalmine, Fara Gera d'Adda, Gazzaniga, Gorlago, Gromo, Lovere, Martinengo, Osio Sotto,

Paladina, Piazza Brembana, Ponte Nossa, Ponte San Pietro, Ponteranica, Romano di Lombardia, San Pellegrino Terme, Sant'Omobono Imagna, Sarnico, Scanzorosciate, Seriate, Serina, Spirano, Torre Boldone, Trescore Balneario, Treviglio, Verdello, Villongo, Vilminore di Scalve, Zogno.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,55 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.750 ed un massimo di lire 165.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4779

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Bologna, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 29931 del 12 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di BOLOGNA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1567 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di BOLOGNA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di BOLOGNA, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 21 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Anzola dell'Emilia, Bazzano, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castiglione dei Pepoli, Crevalcore, Imola, Medicina, Minerbio,

Molinella, Porretta Terme, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Vergato.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,30 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 1.500 ed un massimo di lire 90.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4780

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Bolzano, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 12750 del 4 agosto 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di BOLZANO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1510 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di BOLZANO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di BOLZANO, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 21 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Appiano, Badia, Bolzano, Bressanone, Brunico, Caldaro, Campo Tures, Castelrotto, Chiusa, Egna, Laces, Laives, Lana, Males-Venosta, Merano, Monguelfo, Ortisei, San Candido, Sarentino, Silandro, Vipiteno.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 15.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4781

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Brescia, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 19356 del 1 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di BRESCIA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1653 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di BRESCIA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di BRESCIA, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n.14 dislocati nei seguenti comuni: Brescia, Gardone Val Trompia, Gavardo, Gottolengo, Lonato, Manerba del Garda,

Marone, Orzinuovi, Ospitaletto Bresciano, Passirano, Rovato, Salo', Verolanuova, Visano;

Ambito "B", n. 26 dislocati nei seguenti comuni: Bagnolo Mella, Breno, Calcinato, Chiari, Concesio, Darfo Boario Terme, Desenzano del Garda, Edolo, Ghedi, Gussago, Iseo, Lograto, Lumezzane, Manerbio, Marcheno, Montichiari, Nave, Palazzolo sull'Oglio, Piancogno, Pontoglio, Rezzato, San Zeno Naviglio, Toscolano Maderno, Travagliato, Vestone, Vobarno.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;
b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,50 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.500 ed un massimo di lire 150.000 per ciascun articolo di ruolo;
c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini

previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora:
0,55 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.750 ed un massimo di lire 165.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4782

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Brindisi, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 9410 del 4 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di BRINDISI ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1589 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di BRINDISI da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) del a legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

ART. 1

Per la provincia di BRINDISI, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 11 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Brindisi, Ceglie Messapico, Cisternino, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Ostuni, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,60 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.000 ed un massimo di lire 180.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscoss Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4783

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Cagliari, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 14961 del 5 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di CAGLIARI ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1511 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di CAGLIARI da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di CAGLIARI, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 4 dislocati nei seguenti comuni: Cagliari, San Nicolo' Gerrei, Selargius, Senorbi;

Ambito "B", n. 14 dislocati nei seguenti comuni: Arbus, Capoterra, Carbonia, Decimomannu, Dolianova, Iglesias, Portoscuso, Pula, Quartu Sant'Elena, Sanluri, Sant'Antioco, Serramanna, Sinnai, Villacidro.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B"

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora:
1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 15.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4784

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Campobasso, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 8350 del 3 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di CAMPOBASSO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n 6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1764 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di CAMPOBASSO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

ART. 1

Per la provincia di CAMPOBASSO, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 8 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Boiano, Campobasso, Casacalenda, Larino, Montenero di Bisaccia, Riccia, Termoli, Trivento.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4785

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Caserta, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 22597 del 11 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di CASERTA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1711 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di CASERTA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

ART. 1

Per la provincia di CASERTA, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 4 dislocati nei seguenti comuni: Caserta, Curti, Marcianise, San Nicola La Strada;

Ambito "B", n. 19 dislocati nei seguenti comuni: Alvignano, Aversa, Caiazzo, Calvi Risorta, Capua, Carinola, Casagiove, Casal di Principe, Frignano, Lusciano, Mondragone, Piedimonte Matese, Pietramelara, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Succivo, Teano, Vairano Patenora, Villa Literno.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora:

1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4786

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Catanzaro, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 20201 del 5 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di CATANZARO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1542 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di CATANZARO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di CATANZARO, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 3 dislocati nei seguenti comuni: Catanzaro, Crotone, Magisano;

Ambito "B", n. 15 dislocati nei seguenti comuni: Borgia, Chiaravalle Centrale, Ciro', Curinga, Cutro, Lamezia Terme, Mileto, Petilia Policastro, Pizzo, Serra San Bruno, Sersale, Soverato, Strongoli,Tropea, Vibo Valentia.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione del versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 15.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b)

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 15.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4787

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Chieti, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 16573 del 12 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di CHIETI ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1908 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di CHIETI da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

ART. 1

Per la provincia di CHIETI, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 16 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Atessa, Bomba, Casoli, Castiglione Messer Marino, Chieti, Francavilla al Mare, Gissi, Guardiagrele, Lanciano, Ortona, San Giovanni Teatino, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Vasto.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4788

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Como, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 218034 del 1 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di COMO trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1431 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di COMO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di COMO, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 29 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Argegno, Borzano , Campione d'Italia, Cantu', Casatenovo, Cernobbio, Como, Costa Masnaga, Dervio, Erba, Fino Mornasco, Inverigo, Lecco, Lomazzo, Lurate Caccivio, Mandello del Lario, Mariano Comense, Menaggio, Merate, Oggiono, Olgiate Comasco, Olginate, Paderno D'Adda, Primaluna, Tavernerio, Tremezzo, Turate, Uggiate Trevano, Valmadrera.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,65 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.250 ed un massimo di lire 195.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4789

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Cosenza, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 24744 del 9 agosto 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di COSENZA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/2020 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di COSENZA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di COSENZA, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 18 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Acri, Amantea, Amendolara, Belvedere Marittima, Cariati, Cassano Ionio, Castrovillari, Corigliano Calabro, Cosenza, Montalto Uffugo, Paola,

Rende, Rogliano, Rossano, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, Scalea, Trebisacce.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 15.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4790

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Cremona, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 10819 del 4 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di CREMONA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1552 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di CREMONA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di CREMONA, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 1 dislocati nei seguenti comuni: Cremona;

Ambito "B", n. 10 dislocati nei seguenti comuni: Casalmaggiore, Crema, Offanengo, Pandino, Pizzighettone, Ripalta Cremasca, Soresina, Sospiro, Spino d'Adda, Vescovato.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,55 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.750 ed un massimo di lire 165.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,65 per cento delle somme riscosse con un minimo di lire 3.250 ed un massimo di lire 195.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4791

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Cuneo, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dàti di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 14809 del 3 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di CUNEO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1533 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di CUNEO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

ART. 1

Per la provincia di CUNEO, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 7 dislocati nei seguenti comuni: Alba, Corneliano d'Alba, Cuneo, Dronero, Mondovi', Santo Stefanò Belbo, Vicoforte;

Ambito "B", n. 17 dislocati nei seguenti comuni: Borgo San Dalmazzo, Boves, Bra, Canale, Carru', Ceva, Cortemilia, Diano d'Alba, Dogliani, Fossano, Moretta, Peveragno, Racconigi, Revello, Saluzzo, Savigliano, Verzuolo.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,95 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.750 ed un massimo di lire 285.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4792

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Ferrara, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto dagli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 12398 del 21 giugno 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di FERRARA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1568 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di FERRARA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di FERRARA, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 1 dislocati nei seguenti comuni: Ferrara;

Ambito "B", n. 9 dislocati nei seguenti comuni: Argenta, Cento, Comacchio, Copparo, Mesola, Migliarino, Mirabello, Portomaggiore, Tresigallo.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,65 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.250 ed un massimo di lire 195.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,65 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.250 ed un massimo di lire 195.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4793

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Firenze, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 36149 del 5 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di FIRENZE ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1649 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di FIRENZE da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di FIRENZE, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 16 dislocati nei seguenti comuni: Bagno a Ripoli, Barberino Di Mugello, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Castelfiorentino, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze,

Firenzuola, Fucecchio, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, San Casciano in Val Di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino;

Ambito "B", n. 10 dislocati nei seguenti comuni: Calenzano, Certaldo, Impruneta, Incisa in Val D' Arno, Marradi, Montemurlo, Pontassieve, Prato, Vaiano, Vinci.

ART. 2.

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,80 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.000 ed un massimo di lire 240.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora:

0,85 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.250 ed un massimo di lire 255.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4794

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Foggia, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 19940 del 8 agosto 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di FOGGIA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/3776 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di FOGGIA
da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di FOGGIA, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 2 dislocati nei seguenti comuni: Foggia, Monte Sant'Angelo;

Ambito "B", n. 15 dislocati nei seguenti comuni: Apricena, Ascoli Satriano, Cerignola, Lucera, Manfredonia, Orta Nova, Pietramontecorvino, San Marco in Lamis, San Severo, Sannicandro Garganico, Sant'Agata Di Puglia, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Vieste.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,75 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.750 ed un massimo di lire 225.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora:

0,75 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.750 ed un massimo di lire 225.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4795

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Forlì, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 19676 del 1 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di FORLI' ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1237 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di FORLI' da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

ART. 1

Per la provincia di FORLI', relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 2 dislocati nei seguenti comuni: Bagno Di Romagna, Forli';

Ambito "B", n. 13 dislocati nei seguenti comuni: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Cesena, Cesenatico, Gatteo, Meldola, Mercato Saraceno, Morciano Di Romagna, Riccione, Rimini, San Clemente, Santarcangelo Di Romagna, Sogliano al Rubicone.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,50 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.500 ed un massimo di lire 150.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,50 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.500 ed un massimo di lire 150.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4796

DECRETO 16 ottobre 1989

Determinazione, per la provincia di Frosinone, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 30463 del 15 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di FROSINONE ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/3654 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di FROSINONE da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'art colo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di FROSINONE, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 17 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Alatri, Anagni, Arce, Arpino, Atina, Cassino, Ceccano, Ceprano, Ferentino, Fiuggi, Frosinone, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Pontecorvo, San Giorgio a Liri, Sora, Veroli.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 15.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4797

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Genova, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun àmbito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 34664 del 25 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di GENOVA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/2877 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di GENOVA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

ART. 1

Per la provincia di GENOVA, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 6 dislocati nei seguenti comuni: Arenzano, Bargagli, Campo Ligure, Genova, Lavagna, Ronco Scrivia;

Ambito "B", n. 6 dislocati nei seguenti comuni: Chiavari, Rapallo, Recco, Santa Margherita Ligure, Serra Ricco', Sestri Levante.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora:

1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4798

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Gorizia, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 8583 del 23 giugno 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di GORIZIA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1536 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di GORIZIA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di GORIZIA relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 5 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Cormons, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,70 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 210.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dell'avviso di mora: il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4799

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Grosseto, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 10520 del 24 giugno 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di GROSSETO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1512 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di GROSSETO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di GROSSETO, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 8 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Arcidosso, Castiglione della Pescaia, Follonica, Grosseto, Manciano, Massa Marittima, Orbetello, Roccastrada.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,85 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.250 ed un massimo di lire 255.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dell'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4800

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Imperia, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 19980 del 6 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di IMPERIA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1566 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di IMPERIA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di IMPERIA, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 7 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Bordighera, Diano Marina, Dolceacqua, Imperia, Sanremo, Taggia, Ventimiglia.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,85 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.250 ed un massimo di lire 255.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4801

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Isernia, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 4963 del 3 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di ISERNIA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1561 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di ISERNIA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di ISERNIA, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 4 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Agnone, Frosolone, Isernia, Venafro.

6 - Libreria - *Suppl. ord. G.U.* n. 248

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4802

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di L'Aquila, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entraté dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 19872 del 5 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di L'AQUILA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1597 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di L'AQUILA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di L'AQUILA, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 3 dislocati nei seguenti comuni: Avezzano, L'Aquila, Sulmona;

Ambito "B", n. 7 dislocati nei seguenti comuni: Capistrello, Castel di Sangro, Celano, Pescina, Pratola Peligna, Tagliacozzo, Tornimparte.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,85 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.250 ed un massimo di lire 255.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,95 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.750 ed un massimo di lire 285.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4803

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di La Spezia, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 10491 del 1 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di LA SPEZIA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il iecreto n. 1/1588 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di LA SPEZIA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di LA SPEZIA, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 7 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Bolano, Brugnato, La Spezia, Lerici, Levanto, Sarzana, Sesta Godano.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 12.000:

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,90 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.500 ed un massimo di lire 270.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4804

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Latina, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 12850 del 8 agosto 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di LATINA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti.

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quantó sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/2116 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di LATINA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

ART. 1

Per la provincia di LATINA, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 4 dislocati nei seguenti comuni: Aprilia, Latina, Minturno, Sabaudia;

Ambito "B", n. 10 dislocati nei seguenti comuni: Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Formia, Gaeta, Ponza, Priverno, San Felice Circeo, Sezze, Terracina.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4805

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Lecce, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi è di altre entrate dello Stato à di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 11894 del 28 giugno 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di LECCE ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1292 del 4 ottobre 1989, riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di LECCE da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

ART. 1

Per la provincia di LECCE, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 1 dislocati nei seguenti comuni: Lecce;

Ambito "B", n. 29 dislocati nei seguenti comuni: Alessano, Andrano, Calimera, Campi Salentina, Casarano, Cavallino, Copertino, Galatina, Galatone, Gallipoli, Lizzanello, Maglie, Martano, Matino, Monteroni di Lecce, Muro Leccese, Nardo', Otranto, Poggiardo, Presicce, San Cesario di Lecce, Squinzano, Supersano, Surbo, Taviano, Tricase, Ugento, Veglie, Vernole.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,40 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.000 ed un massimo di lire 120.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti

minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,60 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.000 ed un massimo di lire 180.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4806

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Livorno, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 13119 del 9 agosto 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di LIVORNO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1538 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di LIVORNO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

ART. 1

Per la provincia di LIVORNO, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 7 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Cecina, Collesalvetti, Livorno, Piombino, Portoferraio, Rosignano Marittimo, San Vincenzo.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4807

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Lucca, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 13652 del 4 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di LUCCA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1531 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di LUCCA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

ART. 1

Per la provincia di LUCCA, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 11 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Bagni di Lucca, Camaiore, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Forte dei Marmi, Lucca, Massarosa, Pietrasanta, Porcari, Seravezza, Viareggio.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuàti prima della notifica dell'avviso di mora: 0,75 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.750 ed un massimo di lire 225.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4808

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Macerata, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 12892 del 3 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di MACERATA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1505 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di MACERATA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di MACERATA, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 11 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Camerino, Cingoli, Civitanova Marche, Corridonia, Macerata, Morrovalle, Potenza Picena, Recanati, San Ginesio, San Severino Marche, Tolentino.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,55 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.750 ed un massimo di lire 165.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4809

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Mantova, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e del costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 13978 del 28 giugno 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di MANTOVA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1526 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di MANTOVA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di MANTOVA, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 3 dislocati nei seguenti comuni: Mantova, Ostiglia, Viadana;

Ambito "B", n. 12 dislocati nei seguenti comuni: Asola, Castel Goffredo, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Goito, Gonzaga, Marcaria, Porto Mantovano, Quistello, Roncoferraro, Sermide, Suzzara.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,40 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.000 ed un massimo di lire 120.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora:

0,45 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.250 ed un massimo di lire 135.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4810

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Massa Carrara, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 9781 del 4 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di MASSA CARRARA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/2163 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di MASSA CARRARA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di MASSA CARRARA, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 5 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Aulla, Carrara, Fivizzano, Massa, Pontremoli.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,95 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.750 ed un massimo di lire 285.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4811

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Matera, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 9514 del 11 agosto 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di MATERA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/2117 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di MATERA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di MATERA, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 8 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Bernalda, Ferrandina, Matera, Pisticci, Policoro, Pomarico, Stigliano, Tursi.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,45 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.250 ed un massimo di lire 135.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4812

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Milano, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 42936 del 3 agosto 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di MILANO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1968 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di MILANO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di MILANO, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 28 dislocati nei seguenti comuni: Abbiategrasso, Albiate, Agrate, Arcore, Bareggio, Bernareggio, Besana Brianza, Biassono, Bollate, Bresso, Canegrate, Cavenago Brianza,

Cernusco sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Concorezzo, Corbetta, Cormano, Cornate d'Adda, Cusano Milanino, Gaggiano, Gorgonzola, Lissone, Milano, Opera, Paderno Dugnano, Segrate, Trezzano sul Naviglio, Vimercate;

Ambito "B", n. 58 dislocati nei seguenti comuni: Arese, Arluno, Brugherio, Busto Garolfo, Carate Brianza, Carpiano, Casalpusterlengo, Cassano D'Adda, Cassina de Pecchi, Castano Primo, Ceriano Laghetto, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Codogno, Cologno Monzese, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Desio, Garbagnate Milanese, Giussano, Guardamiglio, Inveruno, Inzago, Lainate, Legnano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Locate Triulzi, Lodi, Magenta, Magnago, Maleo, Meda, Melegnano, Melzo, Monza, Muggiò, Novate Milanese, Parabiago, Peschiera Borromeo, Pioltello, Pogliano Milanese, Rho, Rozzano, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Sant'Angelo Lodigiano, Senago, Seregno, Sesto San Giovanni, Seveso, Trezzo d'Adda, Trucazzano, Varedo, Vimodrone.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,85 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.250 ed un massimo di lire 255.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,70 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 210.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti

minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4813

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Modena, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compènsi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 16432 del 22 giugno 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di MODENA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione del costi strutturali non puo, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/2019 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di MODENA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di MODENA, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 18 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Carpi, Castelfranco Emilia, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Mirandola, Modena, Montefiorino, Nonantola, Novi

di Modena, Pavullo nel Frignano, Sassuolo, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,60 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.000 ed un massimo di lire 180.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4814

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Napoli, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 51301 del 7 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di NAPOLI ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/2883 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di NAPOLI da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di NAPOLI, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 1 dislocato nel seguente comune: Napoli;

Ambito "B", n. 53 dislocati nei seguenti comuni: Acerra, Afragola, Agerola, Arzano, Bacoli, Boscotrecase, Brusciano, Caivano, Capri, Casalnuovo di Napoli, Casavatore, Casoria, Castellammare di Stabia, Cercola, Cimitile, Ercolano, Forio D'Ischia, Frattamaggiore, Giuliano in Campania, Gragnano, Grumo Nevano, Ischia, Marano di Napoli, Marigliano, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Pomigliano D'Arco, Pompei, Portici, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Roccarainola, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Sant'Antimo, Sant'Antonio Abate, Saviano, Somma Vesuviana, Sorrento, Tersigno, Torre Annunziata, Torre Del Greco, Vico Equense, Villaricca, Volla.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,95 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.750 ed un massimo di lire 285.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4815

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Novara, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 17995 del 26 giugno 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di NOVARA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1650 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di NOVARA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di NOVARA, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 19 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Arola, Biandrate, Borgomanero, Cannobio, Carpignano Sesia, Castelletto Ticino, Domodossola, Galliate, Gozzano, Novara, Oleggio, Omegna, Ornavasso, Santa Maria Maggiore, Stresa, Suno, Trecate, Verbania, Villadossola.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,70 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 210.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dell'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4816

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Nuoro, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 9706 del 24 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di NUORO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1904 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di NUORO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

ART. 1

Per la provincia di NUORO, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 11 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Bitti, Gavoi, Isili, Jerzu, Lanusei, Macomer, Nuoro, Orosei, Siniscola, Sorgono, Tortolì .

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 15.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4817

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Oristano, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 5741 del 3 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di ORISTANO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/2385 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di ORISTANO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di ORISTANO, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 2 dislocati nei seguenti comuni: Busachi, Oristano;

Ambito "B", n. 3 dislocati nei seguenti comuni: Milis, Mogoro, Terralba.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4818

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Padova, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 16672 del 4 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di PADOVA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1897 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di PADOVA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di PADOVA, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 27 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Abano Terme, Albignasego, Campodarsego, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cittadella, Conselve, Este, Legnaro, Limena, Merlara, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Padova, Piazzola sul Brenta, Piove di

Sacco, Ponte San Nicolo , Pontelongo, Rubano, San Martino di Lupari, Selvazzano Dentro, Solesino, Teolo, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,35 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 1.750 ed un massimo di lire 105.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4819

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Parma, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 18840 del 4 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di PARMA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1448 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di PARMA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di PARMA, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 11 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Borgo Val di Taro, Collecchio, Colorno, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Noceto, Parma, Salsomaggiore Terme, Traversetolo.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,55 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.750 ed un massimo di lire 165.000 per ciascun articolo di ruolo;.

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4820

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Pavia, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera t), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 16464 del 7 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di PAVIA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/2170 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di PAVIA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di PAVIA, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 9 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Casteggio, Corteolona, Garlasco, Mede, Mortara, Pavia, Stradella, Vigevano, Voghera.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,70 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 210.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4821

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Perugia, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 13719 del 26 giugno 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di PERUGIA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/2384 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di PERUGIA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

ART. 1

Per la provincia di PERUGIA, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 1 dislocati nei seguenti comuni: Perugia;

Ambito "B", n. 16 dislocati nei seguenti comuni: Assisi, Bastia Umbra, Castiglione del Lago, Citta' della Pieve, Citta' di Castello, Foligno, Gualdo Tadino, Gubbio, Marsciano, Norcia, San Giustino, Spello, Spoleto, Todi, Trevi, Umbertide.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,80 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.000 ed un massimo di lire 240.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,90 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.500 ed un massimo di lire 270.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4822

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Pesaro Urbino, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTE le note n. 17234 e n. 13036 rispettivamente del 10 agosto 89 e del 23 giugno 1989 con le quali l'Intendenza di Finanza di PESARO URBINO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non puo, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali

ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti, alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1556 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di PESARO URBINO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di PESARO URBINO, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 9 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Cagli, Cartoceto, Fano, Fossombrone, Novafeltria, Orciano di Pesaro, Pesaro, Sant'Angelo in Vado, Urbino.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,65 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.250 ed un massimo di lire 195.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora. il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addi 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4823

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Pescara, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 19881 del 18 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di PESCARA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1901 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di PESCARA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di PESCARA, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 1 dislocati nei seguenti comuni: Pescara;

Ambito "B", n. 6 dislocati nei seguenti comuni: Citta' Sant'Angelo, Montesilvano, Penne, Pianella, Popoli, Scafa.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4824

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Piacenza, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettere f), n. 7 della predette legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 18008 del 1 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di PIACENZA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1557 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di PIACENZA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di PIACENZA, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 1 dislocati nei seguenti comuni: Piacenza;

Ambito "B", n. 8 dislocati nei seguenti comuni: Bobbio, Carpaneto Piacentino, Castel SAn Giovanni, Fiorenzuola d'Arda, Gossolengo, Monticelli d'Ongina, Podenzano, Rottofreno.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,65 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.250 ed un massimo di lire 195.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,75 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.750 ed un massimo di lire 225.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4825

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Pisa, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 14097 del 23 giugno 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di PISA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non puo, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1430 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di PISA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di PISA, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 5 dislocati nei seguenti comuni: Pisa, Pomarance, Ponsacco, San Giuliano Terme, Santa Croce sull'Arno;

Ambito "B", n. 5 dislocati nei seguenti comuni: Cascina, Lari, Pontedera, San Miniato, Volterra.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4826

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Pistoia, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 14504 del 4 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di PISTOIA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1651 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di PISTOIA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di PISTOIA, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 2 dislocati nei seguenti comuni: Pescia, Pistoia;

Ambito "B", n. 6 dislocati nei seguenti comuni: Agliana, Larciano, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Quarrata, San Marcello Pistoiese.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,80 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.000 ed un massimo di lire 240.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora:

0,90 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.500 ed un massimo di lire 270.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4827

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Pordenone, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 11395 del 4 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di PORDENONE ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1560 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di PORDENONE da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di PORDENONE, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 11 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Aviano, Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Chions, Cordenons, Fontanafredda, Maniago, Pordenone, Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,75 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.750 ed un massimo di lire 225.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4828

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Potenza, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTE le note n. 10584 e n. 8852 rispettivamente del 4 agosto 1989 e del 18 luglio 1989 con le quali l'Intendenza di Finanza di POTENZA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali

ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti, alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonche ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/3399 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di POTENZA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di POTENZA, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 18 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Avigliano, Baragiano, Chiaromonte, Corleto Perticara, Genzano di Lucanzia,

Lagonegro, Lauria, Lavello, Maratea, Marsico Nuovo, Melfi, Picerno, Potenza, Rionero in Vulture, Senise, Tito, Tolve. Venosa.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4829

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Ravenna, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 13822 del 23 giugno 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di RAVENNA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/2277 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di RAVENNA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di RAVENNA, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 8 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Alfonsine, Bagnacavallo, Brisighella, Cervia, Faenza, Lugo , Ravenna, Russi.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,50 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.500 ed un massimo di lire 150.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4830

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Reggio Calabria, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

10 - Libreria - *Suppl. ord. G.U.* n. 248

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 17268 del 28 giugno 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di REGGIO CALABRIA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1553 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di REGGIO CALABRIA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di REGGIO CALABRIA, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 11 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Bagnara Calabra, Bianco, Locri, Melito di Porto Salvo, Palmi, Polistena, Reggio Calabria, Roccella Ionica, Rosarno, Taurianova, Villa San Giovanni.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 15.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4831

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Reggio Emilia, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 16447 del 1 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di REGGIO EMILIA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriadd ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1563 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di REGGIO EMILIA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di REGGIO EMILIA, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 15 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Cadelbosco di Sopra, Casalgrande, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio Emilia, Novellara,

Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Scandiano, Villa Minozzo.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,55 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.750 ed un massimo di lire 165.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4832

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Rieti, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 6090 del 29 giugno 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di RIETI ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non puo, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1768 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di RIETI da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di RIETI, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 4 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Amatrice, Borgorose, Poggio Mirteto, Rieti.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4833

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Roma, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 53999 del 10 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di ROMA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/2509 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di ROMA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di ROMA, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 3 dislocati nei seguenti comuni: Bracciano, Guidonia Montecelio, Roma;

Ambito "B", n. 28 dislocati nei seguenti comuni: Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Arsoli, Campagnano di Roma, Carpineto romano, Ciampino, Civitavecchia, Colleferro, Frascati, Genzano di Roma, Ladispoli, Marino, Mentana, Montecompatri, Monterotondo, Morlupo, Nettuno, Palombara Sabina, Pomezia, San Vito Romano, Santa Marinella, Subiaco, Tivoli, Valmontone, Velletri, Zagarolo..

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4834

)ECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Rovigo, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito erritoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di iscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 11020 del 5 giugno 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di ROVIGO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/2119 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di ROVIGO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di ROVIGO, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 10 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Adria, Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Castelmassa, Contarina, Lendinara, Occhiobello, Polesella, Porto Tolle, Rovigo.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,40 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.000 ed un massimo di lire 120.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4835

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Salerno, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 25235 del 5 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di SALERNO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1812 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di SALERNO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di SALERNO, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 2 dislocati nei seguenti comuni: Battipaglia, Salerno;

Ambito "B", n. 28 dislocati nei seguenti comuni: Agropoli, Amalfi, Angri, Baronissi, Buccino, Buonabitacolo, Campagna, Capaccio, Castel San Giorgio, Cava dei tirreni, Centola, Eboli, Mercato San Severino, Mon tecorvino Rovella, Nocera Inferiore, Nocera Superiore,Omignano, Pagani, Polla, Pontecagnano Faiano, Roccadaspide, Sala Consilina, San Marzano sul Sarno, Sapri, Sarno, Scafati, Vallo della Lucania, Vietri sul Mare.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,90 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.500 ed un massimo di lire 270.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4836

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Sassari, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 13719 del 4 agosto 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di SASSARI ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/2118 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di SASSARI da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di SASSARI, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 14 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Alghero, Arzachena, Budduso', Ittiri, Olbia, Ozieri, Palau, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Sassari, Sorso, Tempio Pausania, Valledoria.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4837

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Savona, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 20399 del 22 giugno 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di SAVONA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1515 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di SAVONA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di SAVONA relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 11 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Cairo Montenotte, Finale Ligure, Millesimo, Pietra Ligure, Sassello, Savona, Vado Ligure, Varazze.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,70 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 210.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4838

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Siena, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 12779 del 27 giugno 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di SIENA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/2027 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di SIENA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di SIENA, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 9 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Abbadia San Salvatore, Asciano, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Montalcino, Montepulciano, Poggibonsi, Siena, Sinalunga.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4839

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Sondrio, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 7638 del 22 giugno 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di SONDRIO trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1726 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di SONDRIO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

ART. 1

Per la provincia di SONDRIO, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 10 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Bormio, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Dubino, Livigno, Madesimo, Marbegno, Sondrio, Teglio, Tirano.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,60 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.000 ed un massimo di lire 180.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4840

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Taranto, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 9085 del 5 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di TARANTO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può. allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1528 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di TARANTO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

ART. .1

Per la provincia di TARANTO, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 2 dislocati nei seguenti comuni: Massafra, Taranto;

Ambito "B", n. 8 dislocati nei seguenti comuni: Avetrano, Ginosa, Grottaglie, Mandùria, Màrtina Franca, Mottola, San Giorgio Ionico, Sava.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,70 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 210.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora:

0,90 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 4.500 ed un massimo di lire 270.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4841

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Teramo, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 13321 del 28 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di TERAMO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1486 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di TERAMO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di TERAMO, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 11 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Alba Adriatica, Atri, Bellante, Giulianova, Montorio al Vomano, Nereto, Notaresco, Penna Sant' Andrea, Roseto degli Abruzzi, Sant' Egidio alla Vibrata, Teramo.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4842

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Terni, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 15108 del 24 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di TERNI ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1554 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di TERNI da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

ART. 1

Per la provincia di TERNI, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 6 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Acquasparta, Amelia, Narni, Orvieto, San Gemini, Terni.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1,

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4843

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Torino, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 5720 del 20 giugno 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di TORINO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1721 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di TORINO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

ART. 1

Per la provincia di TORINO, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 18 dislocati nei seguenti comuni: Beinasco, Bussoleno, Carignano, Caselle Torinese, Ceres, Chieri, Ivrea, Leini,

Montanaro, Orbassano, Pinerolo, Pino Torinese, Pont Canavese, Rivalta di Torino, Torino, Venaria, Vinovo, Volpiano;

Ambito "B", n. 28 dislocati nei seguenti comuni: Avigliana, Caluso, Carmagnola, Castellamonte, Chivasso, Cirie', Collegno, Condove, Cuorgne', Druento, Giaveno, Grugliasco, Lanzo Torinese, Luserna San Giovanni, Moncalieri, Nichelino, None, Perosa Argentina, Pianezza, Piossasco, Rivarolo Canavese, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Strambino, Susa, Vigone.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;
b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;
c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini

previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4844

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Trento, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 15194 del 21 giugno 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di TRENTO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1586 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di TRENTO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di TRENTO, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 21 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Arco, Borgo Valsugana, Canazei, Cavalese, Cles, Fiera di Primiero, Fondo, Lavis, Levico Terme, Male', Mezzolombardo, Mori, Pergine Valsugana,

Pinzolo, Pozza di Fassa, Riva del Garda, Rovereto, Storo, Tione di Trento, Trento, Villa Lagarina.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4845

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Trieste, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 18089 del 30 giugno 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di TRIESTE ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1713 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di TRIESTE da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di TRIESTE, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 2 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Muggia, Trieste.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,65 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.250 ed un massimo di lire 195.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4846

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Treviso, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 20181 del 1 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di TREVISO trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1527 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di TREVISO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di TREVISO, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 30 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Asolo, Castelfranco Veneto, Codogne , Conegliano, Cornuda, Crespano del Grappa, Follina, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Montebelluna, Motta di Livenza, Oderzo,

Paese, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Riese Pio X, Roncade, San Vendemiano, Silea, Susegana, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Villorba, Vittorio Veneto, Zero Branco.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,60 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.000 ed un massimo di lire 180.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4847

13 - Libreria - *Suppl. ord. G.U.* n. 248

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Udine, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 20462 del 1 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di UDINE ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/2278 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di UDINE da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di UDINE relativamente gli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 8 dislocati nei seguenti comuni: Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Mortegliano, San Giovanni al Natisone, Tolmezzo, Udine;

Ambito "B", n. 13 dislocati nei seguenti comuni: Ampezzo, Codroipo, Comeglians, Fagagna, Gemona del Friuli, Palmanova, Paluzza, Pontebba, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Pietro al Natisone, Tarcento, Tavagnacco.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,70 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 210.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini

previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,75 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.750 ed un massimo di lire 225.000 per ciascun articolo di ruolo:

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4848

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Varese, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 13768 del 5 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di VARESE ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1895 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di VARESE da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di VARESE, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 9 dislocati nei seguenti comuni: Besozzo, Bisuschio, Castronno, Cittiglio, Comerio, Cuveglio, Lavena-Ponte Stresa, Luino, Varese;

Ambito "B", n. 16 dislocati nei seguenti comuni: Biandronno, Busto Arsizio, Cairate, Caronno Pertusella, Cassano Magnago, Castellanza, Daverio, Gallarate, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Malnate, Olgiate Olona, Saronno, Sesto Calende, Summa Lombardo, Tradate.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,55 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.750 ed un massimo di lire 165.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora:
0,60 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.000 ed un massimo di lire 180.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4849

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Venezia, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 27087 del 5 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di VENEZIA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/2381 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di VENEZIA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di VENEZIA, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 13 dislocati nei seguenti comuni: Caorle, Chioggia, Cona, Iesolo, Noale, Portogruaro, Quarto d'Altino,

San Dona' di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Scorze', Spinea, Venezia;

Ambito "B", n. 6 dislocati nei seguenti comuni: Camponogara, Cavarzere, Dolo, Mira, Mirano, Stra.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,50 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.500 ed un massimo di lire 150.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,50 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.500 ed un massimo di lire 150.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4850

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Vercelli, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 31208 del 6 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di VERCELLI trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1555 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di VERCELLI da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di VERCELLI, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 16 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Andorno Micca, Biella, Borgosesia, Candelo, Cavaglia', Cigliano, Coggiola, Cossato, Crescentino, Livorno Ferraris, Mongrando, Occhieppo Superiore, Santhia', Trino, Varallo, Vercelli.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,75 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.750 ed un massimo di lire 225.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4851

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Verona, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 19395 del 1 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di VERONA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1652 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di VERONA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

ART. 1

Per la provincia di VERONA, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il numero degli sportelli è così determinato:

Ambito "A", n. 20 dislocati nel seguenti comuni: Bovolone, Caprino Veronese, Castelnuovo Del Garda, Cerea, Cologna Veneta, Garda, Isola Della Scala, Legnago, Minerbe, Monteforte D' Alpone, Nogara, San

Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Pietro in Cariano, Sanguinetto, Sant' Ambrogio Di Valpolicella, Soave, Verona, Vigasio, Zevio;

Ambito "B", n. 4 dislocati nei seguenti comuni: Bussolengo, Grezzana, Tregnago, Villafranca Di Verona.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

per l'Ambito "A":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,35 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 1.750 ed un massimo di lire 105.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Per l'Ambito "B":

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,40 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.000 ed un massimo di lire 120.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4852

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Vicenza, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 22033 del 3 luglio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di VICENZA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1559 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di VICENZA da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione:

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

ART. 1

Per la provincia di VICENZA, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 24 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Arsiero, Arzignano, Asiago, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Camisano Vicentino, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazo, Dueville, Isola Vicentina, Lonigo, Malo, Marostica, Montebello Vicentino, Montecchio

Maggiore, Noventa Vicentina, Piovene-Rocchette, Sandrigo, Sarcedo, Schio, Thiene, Valdagno, Vicenza.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 0,40 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.000 ed un massimo di lire 120.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4853

DECRETO 16 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Viterbo, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

VISTO l'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresì di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonchè la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61;

VISTO l'articolo 117, comma 3, del citato D.P.R. n. 43 il quale prevede che per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria;

VISTA la nota n. 7860 del 26 giugno 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di VITERBO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione;

RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non può, allo stato, effettuarsi se non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva;

TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,

alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonchè ai maggiori importi attribuibili alle singole attività di riscossione;

CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una percentuale non differenziata di utile;

VISTO il decreto n. 1/1530 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di VITERBO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

ART. 1

Per la provincia di VITERBO, relativamente all'ambito territoriale come individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati n. 11 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Acquapendente, Capranica, Civita Castellana, Montefiascone, Orte, Ronciglione, Tarquinia, Tuscania, Vetralla, Vignanello, Viterbo.

ART. 2

La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effetuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4854

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651392) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.